



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Simona BRANCACCIO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
148	04/06/2026	306	00	00

Oggetto:

Provvedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza relativo al progetto "messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico del Vallone Cannolicchio II tratto" - Proponente Comune di Calvanico – ID 1489

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. il titolo III della parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. con D.G.R.C. n. 408 del 21/07/2024, avente ad oggetto “Attuazione LR n. 6/2024 – Ordinamento Regionale”, è stata approvata la nuova articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative regionali con le relative denominazioni e competenze degli Uffici;
- c. secondo le disposizioni del nuovo Ordinamento Regionale sopra richiamato le competenze in materia di valutazione ambientale sono attribuite all’Ufficio Speciale 306.00.00 Ufficio Valutazioni Ambientali;
- d. con D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025 è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio Valutazioni Ambientali, codice 306.00.00, alla dott.ssa Simona Brancaccio;
- e. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che “*nelle more dell’adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*”;
- f. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto “*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*” pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- g. con D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021, pubblicata sul BURC n. 1 del 03/01/2022, è stato adottato l’*“Adeguamento degli indirizzi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 alle recenti disposizioni in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative”*;
- h. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC del 03/01/2023, sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza* di competenza della Regione Campania;
- i. ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D.lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all’articolo 17 dello stesso D.lgs. n. 104 del 16/06/2017 che sostituisce il disposto dell’art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- j. le attività di monitoraggio relative alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si attuano secondo le modalità di cui all’art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- k. ai sensi dell’art. 28, comma 7 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “*il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all’autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente nel sito internet dell’autorità competente*”;

CONSIDERATO che:

- a. con richiesta acquisita al prot. reg. n. 708983 del 15/12/2025 contrassegnata con ID 1489, il Comune di Calvanico, con sede in Calvanico (SA) - Piazza Raffaele Conforti, 2, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto "*messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico del Vallone Cannolicchio Il tratto*";
- b. l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata all'ing. Fabrizio Taglianetti, funzionario dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;
- c. con nota prot. reg. n. 717472 del 17/12/2025, trasmessa a tutte le Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati a mezzo pec in pari data, è stata data comunicazione - ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - dell'avvenuta pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- d. sono state acquisite le note di seguito indicate:
 - nota della Comunità montana Irno Solofrana acquisita al prot. reg. n. 1574 del 02/01/2026;
 - nota del Parco Regionale dei Monti Picentini acquisita al prot. reg. n. 87064 del 03/02/2026 (Rilascio Sentito);
- e. su specifica richiesta prot. reg. n. 79339 del 30/01/2026, il Comune di Calvanico ha trasmesso integrazioni tecniche in data 27/02/2026;
- f. il proponente Comune di Calvanico ha trasmesso integrazioni volontarie acquisite al prot.reg. n. 477855 del 25/05/2026;

RILEVATO che:

- a. detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 21/05/2026, sulla base dell'istruttoria svolta dal funzionario sopra citato, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

"Relazione sull'intervento l'ing. Fabrizio Taglianetti, il quale evidenzia quanto segue:

PREMESSO CHE:

- *L'obiettivo principale del progetto de quo è la messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico del Vallone Cannolicchio Il tratto.*
- *Lo scopo della valutazione ambientale (nel caso di specie assoggettabilità a VIA) è la verifica dei possibili impatti negativi e significativi sulle componenti ambientali connessi alla realizzazione ed esercizio di un progetto; restano in capo:*
 - *al Proponente ed al Progettista le responsabilità inerenti l'adeguatezza e la funzionalità delle scelte progettuali rispetto agli obiettivi e finalità dell'intervento.*
 - *ai soggetti competenti le verifiche e le attività connesse alla fase autorizzativa.*

VISTO: *il Sentito del Parco Regionale dei Monti Picentini, acquisito al Prot. Reg. N. 35902 del 16/01/2026.*

CONSIDERATO CHE:

- *L'intervento non è in contrasto con le misure di conservazione sito specifiche di cui alla DGRC 617/2024, né con gli obiettivi di conservazione e generali e specifici individuati per i Siti Natura 2000 interessati;*

- *Le opere a farsi sono prevalentemente opere di ingegneria naturalistica, auspicabili da un punto di vista ambientale rispetto a soluzioni alternative in c.a., in quanto risultano meno invasive in fase realizzativa e, nella configurazione post-operam, per loro natura, favoriscono l'inserimento dell'intervento nel contesto naturale ed una più rapida ricomposizione della componente idrica e biotica;*
- *La realizzazione delle opere in progetto non prevede l'occupazione di aree o aumento di cementificazione, atteso che i guadi esistenti risultano già cementificati e saranno resi funzionali mediante gli attraversamenti di progetto;*
- *Il proponente ha riscontrato la richiesta di integrazioni e chiarimenti formulata e la documentazione agli atti è risultata esaustiva ai fini della valutazione;*
- *Le analisi sui possibili impatti derivanti dalla realizzazione ed esercizio dell'intervento, come riportate nello Studio Preliminare Ambientale e successive integrazioni, tenuto conto delle misure di mitigazione adottate e delle misure progettuali e gestionali previste sono risultate condivisibili;*
- *Gli impatti sulle componenti ambientali derivanti dalla realizzazione del progetto sono prevalentemente da ritenersi limitati alla durata dei lavori non assumendo un carattere di permanenza;*
- *Le valutazioni sugli impatti effettuate nello SPA e successive integrazioni sono state supportate dalle conclusioni degli studi specialistici condotti;*
- *L'intervento non prevede la movimentazione e produzione di sostanze inquinanti; i principali impatti sono connessi alle attività di cantiere e pertanto rivestono carattere di temporaneità e reversibilità;*
- *La produzione di rifiuti è legata alla sola fase di cantiere e realizzazione dell'opera in esame;*
- *Le misure di mitigazione progettuali e gestionali previste risultano funzionali a contenere gli effetti connessi all'attuazione del progetto che per le caratteristiche delle opere a farsi, non risultano tali da generare criticità rilevanti sulle componenti ambientali; gli effetti attesi sulle componenti ambientali possono ritenersi non significativi con carattere di temporaneità e reversibilità.*
- *Nella fase antecedente all'avvio del cantiere ed in corso d'opera sarà eseguito un controllo sulle componenti ambientali maggiormente impattate, quali atmosfera (emissioni polverulenti e acustiche), acqua, suolo e biodiversità.*

FERMO RESTANDO:

- *la competenza del soggetto che autorizza e/o del soggetto preposto alla tutela dei corpi idrici di cui al D.lgs. 152/2006;*
- *in riferimento al clima acustico, il rispetto dei valori limite di emissione, immissione e differenziale previsti dalla normativa di settore per i recettori sensibili e non;*
- *in riferimento alle Linee Guida ARPAT, la riconduzione dei valori di PM10 in fase di cantiere, ai valori consentiti per i recettori sensibili e non in funzione della distanza dagli stessi e della durata delle lavorazioni e le conseguenti misure di mitigazione per i recettori esposti;*
- *che i rifiuti derivanti dalle attività di cantiere debbano essere gestiti in idonei impianti di trattamento in conformità con quanto previsto dalla Parte IV del D.lgs. 152/2006;*
- *che sarà cura dell'Autorità procedente garantire l'acquisizione, sul progetto esecutivo, dei pareri previsti ai fini dell'autorizzazione ed il rispetto delle indicazioni negli stessi riportate;*
- *l'onere da parte dell'Amministrazione Comunale di svolgere attività di vigilanza tesa a scongiurare sversamenti di rifiuti ed a garantire l'assenza di scarichi non autorizzati nel vallone oggetto di intervento;*
- *che sarà cura del proponente ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di "riutilizzo delle terre e rocce da scavo" (DPR 120/2017) sia in sito che fuori dal sito e per la tipologia di cantiere di che trattasi, attivandosi presso le autorità competenti;*
- *che eventuali modifiche da apportare all'intervento de quo dovranno essere sottoposte alla valutazione dell'Ufficio Speciale 306.00.00.*

Tenuto conto delle finalità del progetto, della tipologia delle opere a farsi, delle misure progettuali e gestionali previste, della tipologia degli impatti, si propone alla Commissione VIA VAS VI di escludere il progetto denominato "Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico del Vallone Cannolicchio Il tratto" proposto dal Comune di Calvanico (SA) dalla Valutazione di Impatto Ambientale e di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dall'ing. Fabrizio Taglianetti in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente, nonché della proposta di parere formulata dallo stesso, decide di escludere il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata.”;

- b. il Comune di Calvanico ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 737/2022, mediante versamento agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;
- c. per analogia a quanto stabilito all'art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA può essere individuato in cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURC;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del presente provvedimento;

VISTI:

- il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;
- il D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;
- la D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dall'ing. Fabrizio Taglianetti ed amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 21/05/2026, il progetto "*messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico del Vallone Cannolicchio Il tratto*", proposto dal Comune di Calvanico, con sede in Calvanico (SA) - Piazza Raffaele Conforti, 2:

FERMO RESTANDO:

- la competenza del soggetto che autorizza e/o del soggetto preposto alla tutela dei corpi idrici di cui al D.lgs. 152/2006;
- in riferimento al clima acustico, il rispetto dei valori limite di emissione, immissione e differenziale previsti dalla normativa di settore per i recettori sensibili e non;
- in riferimento alle Linee Guida ARPAT, la riconduzione dei valori di PM10 in fase di cantiere, ai valori consentiti per i recettori sensibili e non in funzione della distanza dagli stessi e della durata delle lavorazioni e le conseguenti misure di mitigazione per i recettori esposti;
- che i rifiuti derivanti dalle attività di cantiere debbano essere gestiti in idonei impianti di trattamento in conformità con quanto previsto dalla Parte IV del D.lgs. 152/2006;
- che sarà cura dell'Autorità procedente garantire l'acquisizione, sul progetto esecutivo, dei pareri previsti ai fini dell'autorizzazione ed il rispetto delle indicazioni negli stessi riportate;

- l'onere da parte dell'Amministrazione Comunale di svolgere attività di vigilanza tesa a scongiurare sversamenti di rifiuti ed a garantire l'assenza di scarichi non autorizzati nel vallone oggetto di intervento;
 - che sarà cura del proponente ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di "riutilizzo delle terre e rocce da scavo" (DPR 120/2017) sia in sito che fuori dal sito e per la tipologia di cantiere di che trattasi, attivandosi presso le autorità competenti;
 - che eventuali modifiche da apportare all'intervento de quo dovranno essere sottoposte alla valutazione dell'Ufficio Speciale 306.00.00.
2. **CHE** il proponente comunichi con modalità certificabili al Gruppo Carabinieri Forestale competente per territorio, ai fini delle attività di sorveglianza ai sensi dell'art. 15 del DPR 357/1997, e ai soggetti assegnatari della gestione dei siti della Rete Natura 2000 interessati dalla VInCA, la data di inizio dei lavori con un preavviso minimo di quindici giorni.
3. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali - art. 5 co.1 lett. I bis) del D.lgs.152 del 2006 - del progetto esaminato, che lo stesso, completo delle varianti, sia sottoposto a nuova procedura.
4. **DI** fissare, in analogia a quanto disposto dall'art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in merito ai provvedimenti di VIA, che il presente provvedimento di esclusione dalla VIA ha efficacia temporale pari a cinque anni decorrenti dalla pubblicazione sul BURC.
5. **CHE** ai sensi dell'art. 28, comma 7 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. *"il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte"*.
6. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
7. **DI** trasmettere il presente atto:
- 7.1. al proponente Comune di Calvanico;
 - 7.2. al Parco Regionale dei Monti Picentini;
 - 7.3. alla Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino;
 - 7.4. alla Comunità Montana Irno-Solofrana;
 - 7.5. all' ARPA Campania – Dipartimento Provinciale di Salerno;
 - 7.6. all' ASL Salerno;
 - 7.7. alla Provincia di Salerno;
 - 7.8. all' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - 7.9. alla Stazione Carabinieri Forestale di Mercato San Severino;
 - 7.10. alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Simona BRANCACCIO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa